



COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'

**Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.68 nella seduta del
09/11/2010.Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.20 del
19/03/2012.**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CAPO I – NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART.2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art.25 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 :
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART.3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs.15 novembre 1993 n.507, entro il mese di Gennaio di ciascun anno dovrà inviare, al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari, dettagliata relazione sull'attività svolta nel

- corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
 3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
 4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART.4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art.5 D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART.5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art.6. D Lgs.15 novembre 1993, n.507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
(*Art.3, comma 2, del . D Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

ART.6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(*Art.8. D Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art.3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.7
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(*Art.8, comma 4 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - **all'art.12** – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - **all'art.13** -- effettuata con veicoli;
 - **all'art.14** – commi 1,2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile,

del D.Lgs.15 Novembre 1993 n.507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- **all'art.14** - comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- **all'art.15** - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
(*Art.3, comma 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

ART.8
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
(*Art.3, comma 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

1. Con apposita deliberazione Consiliare dovrà essere approvato il piano generale degli impianti, predisposto dal responsabile dell'ufficio tecnico.
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;
 - c) le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione;
 - d) la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque di rilevanza non economica e quella da destinare alle affissioni commerciali, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART.9
**PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**
(*Art.3, comma 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina, prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario responsabile ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art.12 del D.Lgs.n.507/1993);

- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14 del D.Lgs.n.507/1993), superiori a 30 giorni;
sarà rilasciata dal Funzionario responsabile, sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, recepita dalla L.R.10/91, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART.10 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 9 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 27,50, così determinato:
- | | |
|--|---------------|
| a) Diritti di istruttoria – compresi i sopralluoghi..... | € 25,00 |
| b) Rimborso stampati..... | <u>€ 2,50</u> |
| Tornano | € 27,50 |

ART.11 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed i rischi di impresa.

CAPO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – TARIFFE

ART.12 **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA** *(Art.7 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)*

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

ART.13 **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA** *(Art.9 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)*

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Ente, o al concessionario in caso di affidamento all'esterno, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 cents. o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipatamente qualora sia importo superiore ad € 1.549,37.
3. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi qualora l'importo da corrispondere sia inferiore all'importo stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali in vigore (c.168 legge Finanziaria 2007).
4. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo la normativa vigente (attualmente art.1 comma 163 della legge 296/06).
5. Entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, il contribuente può richiedere il rimborso di somme indebitamente versate. Il concessionario è tenuto a provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (legge 296/06, art.1, c.164).

ART.14

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art.9, comma 7 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART.15

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art.1 commi 161 e 162 della legge 296/2006)

1. Il funzionario responsabile, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato (art.1, c.161, legge 296/06).

2. Nell'avviso devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto passivo, le caratteristiche, la superficie e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. L'avviso deve altresì contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento e dell'organo presso il quale è possibile ottenere un riesame in autotutela dell'atto.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o, in caso di affidamento all'esterno, dal funzionario designato dalla ditta concessionaria del servizio.

ART.16 TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. La competenza a deliberare le tariffe è del Sindaco il quale, entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio, può aumentare, ai sensi dell'art.11 comma 10 della Legge 449/1997 e dell'art.17 della Legge 488/1999, le tariffe di cui al D.Lgs.15 novembre 1993 n.507 fino ad un massimo del 20% e, per le superfici superiori al metro quadrato, fino ad un massimo del 50%.

ART.17 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (*Art.16 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507*)

1. Nelle ipotesi previste dall'art.16 del D.Lgs.507/93 si applica la tariffa dell'imposta al 50%.

ART.18
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art.17 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art.17 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.
2. Le imprese industriali e/o artigianali composte da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e 40 anni costituite nell'anno 2011 o nell'anno 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta sulle insegne pubblicitarie di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati per un periodo di cinque anni.

ART.19
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.20
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

CAPO V – LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art.3, comma 2 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

ART.21
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art.23 del codice della strada emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n.285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art.23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs.30 aprile 1992,n,285;
 - b) l'art.57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

ART.22
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo, e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 phon.

ART.23
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, le sanzioni previste dall'art.12 del D.Lgs.473/97.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Sono comunque applicabili le norme relative al c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art.13 del D.Lgs.472/97.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora pari agli interessi legali vigenti aumentati di 3 punti, calcolati a giorno e decorrenti dalla data in cui le somme sono divenute esigibili.
5. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.24
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'istallazione degli impianti, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 1.000,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli

impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10 del D.Lgs.507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. La sanzione amministrativa per chiunque insozzi le pubbliche vie gettando i volantini o manifestini per terra è pari a € 500,00 (art.3 c.6 della legge 15 luglio 2009 n.94).

CAPO VII – NORME FINALI

ART.25 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.15 novembre 1993 n.507, nonché nel D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473, ed in particolar modo alle norme che disciplinano la conciliazione giudiziale, l'accertamento con adesione e più in generale il principio del favor rei.

ART.26 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della L.241/90, recepita dalla L.R.10/91, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.27 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2011.